



*« Insieme - Insieme per la Città »
della Città
dei Segretari Comunali
« Per sempre »*

Riscontro nota del Ministero
dell'Interno prot. N. 15700/5R
Parere n. 74/2009

Agenzia Segretari
gasco_aa

Roma,

del 06-03-2009

Al

Segretario Generale

Comune di

()

E p.c.

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

Direzione Centrale per le Autonomie

Piazza del Viminale

Roma

OGGETTO: Competenza del Segretario
Comunale ad autenticare le quietanze
liberatorie ex art.8 della legge 386/1990.

*Il Segretario Generale
del Comune di
www.comune.it
R. Segretario*

PD/10/2009



Banca d'Italia - Istruzione per un Certificato di Autenticità
del 12/02/2003 - Autenticità e Autenticazione

Infatti il D.P.R. 445/2000 stabilisce la propria applicabilità agli uffici della pubblica amministrazione e ai concessionari di pubblici servizi - nonché nei rapporti tra i privati che vi consentono (art. 2): è su tale imprescindibile promessa che l'art. 21, comma 2, prevede la possibilità per questi ultimi (tra i quali va senz'altro annoverata Posteitaliano) di produrre e/o ricevere legittimamente istanze o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con autenticazione delle relative sottoscrizioni anche da parte del dipendente incaricato dal sindaco.

Dal che si ricava, da un lato che l'ambito di competenza di questi alla autenticazione della firma è limitato alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; dall'altro che ne possono beneficiare anche i privati che vi consentono, seppure limitatamente, appunto, alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà tra loro scambiate.

Questo ordine di cose può essere mutato solo in presenza di una specifica norma di legge che estenda la competenza del dipendente incaricato dal Sindaco ad altre specifiche ipotesi, come peraltro già avvenuto in alcuni casi.

La quietanza liberatoria di cui all'art. 8, comma 3, della legge 38-6/1990 per la quale Posteitaliano esige l'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 21 del 445, non è istanza né dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: si tratta invece di un atto a forma vincolata (Cassazione penale 1/7/1992), per il quale vige senza alcun dubbio il limite di competenza assegnato dall'art. 21 del D.P.R. 445/2000 (Cassazione n. 8776 del 6/8/1994).

Pertanto, la modulistica predisposta per la dichiarazione di quietanza ex art. 8 della 385, deve essere sottoscritta da un soggetto legittimato con firma debitamente autenticata da un Notaio.

Si rileva, inoltre, come la stessa Banca d'Italia abbia comunicato l'assoluta necessità che all'autentica proceda esclusivamente un notaio e non altro pubblico ufficiale.



Comune di S. Maria Capua Vetere
Ufficio di Segreteria Comunale

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene quindi di poter affermare che l'unico soggetto abilitato alle autentiche di cui all'art.8, comma 3, della legge 386/1990 e s.m.i. sia il Notaio non sussistendo tale competenza in capo al segretario comunale.

Certi di aver fornito adeguate delucidazioni porgiamo distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE
Dott. Carmelo Carlino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmelo Carlino', written over the typed name.